SENTENZA N. 119/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74458** R.G. introdotto con ricorso in riassunzione, depositato il 12.9.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), nato a (omissis)., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santino Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A (pec: santinospina@pecavvpa.it)

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso a mezzo del **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** – Cna –con sede in Chieti (CH), viale Benedetto Croce n. 154, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dal proprio dipendente col. Lorenzo Graticola (pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it)

nonché contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Parte ricorrente premette quanto segue:

- di essere stata dipendente dell'Arma dei Carabinieri dal 19.5.1982 sino al collocamento in pensione, avvenuto in data 1.5.2019, con la qualifica di Maresciallo Aiutante S. UPS con 8 anni nel grado, e di risultare titolare della pensione n. 50349616 calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Salerno dal 1.5.2019;
- di rientrare nell'ambito applicativo del d.p.r. n. 57/2022;
- ciò nonostante, il suo trattamento pensionistico è ancora liquidato dall'INPS con un importo lordo annuo pari ad € 33.005,63, in ragione della mancata applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal medesimo d.p.r., art. 2, per il quale: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella (…)"*;
- in data 28.3.2024, l'odierno ricorrente, attraverso il suo procuratore, inviava a mezzo pec al Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, istanza di invio dell'ultimo miglio per il ricalcolo della pensione e del TFS in applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021;
- in data 8.4.2024, sempre attraverso il suo procuratore inviava a mezzo pec all'INPS di Salerno, istanza di adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio, in applicazione del citato d.p.r. n. 57/2022;
- in data 9.4.2024, l'Arma dei Carabinieri, dopo quasi 5 anni dal pensionamento di parte ricorrente, rispondeva nei termini seguenti: "*questo Centro sta predisponendo le procedure necessarie affinché l'INPS (pensione e TFS) e SMD (indennità supplementare) possano applicare i miglioramenti economici di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (…)*";

- in data 5.5.2024, l'INPS di Salerno rispondeva che: "*si informa che la presente non potrà essere presa in carico in quanto l'amministrazione di appartenenza ovvero il polo Comando Carabinieri di CHIETI non ha integrato la posizione assicurativa in passweb con il NUOVO ultimo miglio per rinnovo contrattuale CCNL 2019/2021*";
- pertanto, dopo oltre 5 anni dal pensionamento, l'ultimo miglio non è stato ancora neppure inviato;
- ritenendosi leso nelle proprie ragioni, con ricorso del 12.9.2024, adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio erogato con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 57/2022, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, unitamente alla corresponsione dei dovuti arretrati, incrementati di interessi e rivalutazione su ciascun rateo, ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento ostativo, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
- con comparsa del 23.6.2025, il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Centro Nazionale Amministrativo provveduto all'aggiornamento dell'ultimo miglio mediante comunicazione all'INPS dei dati necessari alla rideterminazione del trattamento pensionistico;
- con comparsa del 20.11.2025, l'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rimarcando di non aver potuto procedere alla riliquidazione della pensione del ricorrente con inserimento dei richiesti aumenti contrattuali avendo l'Arma dei Carabinieri omesso l'inserimento del nuovo ultimo miglio relativo al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 in violazione del proprio dovere di certificare gli aumenti contrattuali;

- alla pubblica udienza del 2.3.2026, presenti l'avv. Riccardo Galante per delega del difensore costituito per il ricorrente, il Ten. Col. Sabato D'Amico per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Galante si è riportato al contenuto dei propri scritti, chiedendo la decisione. Il Ten. Col. Sabato D'Amico ha dichiarato che il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri ha reso disponibili le percentuali per il ricalcolo del trattamento pensionistico e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'avv. Tellone ha chiesto un breve rinvio per conteggi ai fini dell'accertamento della pretesa azionata. Sentite le parti, il Giudice ha disposto il rinvio della trattazione della causa alla udienza del 4.5.2026, ore di rito;
- con istanza del 30.4.2026, parte ricorrente, avendo ricevuto quanto dovuto, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese;
- con comparsa integrativa del 3.5.2026, l'INPS ha affermato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché al pagamento dei dovuti arretrati, chiedendo per l'effetto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
- all'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte ricorrente, chiedendo, tuttavia, la compensazione delle spese di lite;
- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

***

DIRITTO

Parte ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, ai sensi del d.p.r. n. 57/2022, alla riliquidazione dei trattamenti di pensione e di fine servizio con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019 - 2021, a decorrere dalla data di collocamento in congedo, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze economiche tra le somme pagate e quelle dovute.

Dalla documentazione in atti (determina di riliquidazione della pensione, cedolino di febbraio 2026), e per stessa ammissione di entrambe le parti, la pretesa azionata con il presente ricorso risulta integralmente soddisfatta, avendo l'INPS provveduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente in data 11.12.2025 e alla corresponsione delle differenze economiche spettanti sui ratei arretati con il cedolino di pensione del mese di febbraio 2026.

Sussistono, pertanto, i presupposti per poter addivenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse possano essere compensate avendo l'INPS prontamente riliquidato la pensione del ricorrente in data 11.12.2025, dopo appena 2 giorni dalla ricezione della nota del Comando dell'Arma dei Carabinieri contenente i dati necessari a siffatta operazione, sicché ogni ritardo in precedenza accumulato non può dirsi imputabile all'Istituto previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.05.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale